

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale

Riccardo Ferrante
riccardo.ferrante@unige.it

Volendo ricostruire un quadro complessivo sullo sviluppo della legalità (e della legalità legale in specie, cioè quella determinata da 'leggi') tra età moderna e contemporanea in Europa continentale, un passaggio nodale riguarda senza dubbio la storia giuridica francese della fine del '500, cioè nella fase di poco antecedente ai tentativi legislativi di Luigi XIV (che costituiscono capitolo a parte). Tralasciando da parte i grandi contributi teorici, fra tutti il Bodin de *La république*, va anche tenuto conto del rapporto tra produzione normativa e prassi giurisprudenziale, cioè del contributo del 'momento giudiziario' alla elaborazione di una legalità moderna.

La seconda metà del XVI secolo è notoriamente una fase della storia del diritto europeo in cui appare chiara la tensione affannata a mettere ordine tra le 'leggi', ma secondo uno schema e in base a un metodo che ancora non si sono fissati secondo linee certe ed univoche. Si percepisce chiaramente un accentuato ritardo, culturale e istituzionale, del giuridico nel suo complesso, che le grandi personalità della fase immediatamente successiva cercheranno di recuperare alla luce delle nuove visioni razionalistiche con la percezione di un grave *deficit* del diritto rispetto alle altre scienze. A cavallo di queste due fasi – viste da una prospettiva ampia di storia del pensiero – si colloca ovviamente René Descartes, antefatto fondamentale di quella cultura filosofico giuridica sei-settecentesca (Domat, Pothier ...) che porterà alla codificazione.

Ebbene è davvero inatteso che Cartesio – nel momento cruciale in cui presenta il proprio *metodo* – per paradosso inverta l'ordine delle gerarchie tra scienze, e prenda per presupposto retorico e metaforico proprio una constatazione sullo stato delle leggi, peraltro presentando un problema di ordine giuridico (la necessità di avere solo poche leggi) che sarà il cavallo di battaglia dell'Illuminismo.

« Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer »¹.

Dalle secche della scolastica si sarebbe dovuti uscire prendendo ad esempio uno Stato regolato da poche leggi ben osservate. Mancava qui un qualsiasi riferimento attuale, mentre probabilmente echeggiava un *topos* della letteratura politica, cioè il mito di Licurgo, che appunto governava con un numero ridotto di leggi.

Cartesio osservava come fosse impresa titanica mettere le mani nelle questioni che riguardassero il pubblico interesse (cioè le « diverses difficultés ... qui se trouvent en la réformation des moindres choses qui touchent le public »). Dunque al massimo « réformation », e non certo *réforme*, cose ben diverse tra loro. Piuttosto che da drastici cambiamenti, le 'imperfezioni' degli Stati erano smussate dagli usi (« l'usage les a sans doute fort adoucies »); un esplicito pieno apprezzamento per le consuetudini, anziché per nuove leggi ...

« en même façon que les grand chemins, qui tournoient entre des montagnes, deviennent peu à peu si unis et si commodes, à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les suivre, que d'entreprendre d'aller plus droit, en grim pant au-dessus des rochers et descendant jusque aux bas des précipices »²

Dall'innovatore delle scienze e della logica, che così grande influenza avrebbe esercitato anche sui giuristi, arrivava un netto messaggio di moderatismo o, forse, di vero e proprio conservatorismo.

Ma qual era innanzi tutto la visione che di questa realtà si aveva nella prima Età moderna? Un osservatore esterno, ma assai attento e informato, come Nicolò Machiavelli, che in Francia era stato in legazione fra il 1504 e il 1505, ne dava una sintesi chiara, tra il 1513 e il 1519:

« [Il regno di Francia] vive sotto le leggi e sotto gli ordini più che alcun altro Regno. Delle quali leggi e ordini ne sono mantenitori i parlamenti, e massime quello di Parigi; le quali sono da lui rinnovate qualunque volta ei fa una esecuzione contro ad un principe di quel regno, e che ei condanna il Re nelle sue sentenze »³

¹ DESCARTES 2016, p. 139 (ed. 1637, parte II).

² *Ibidem*, pp. 136-137.

³ MACHIAVELLI 1992, p. 197 (ed. 1531, lib. III, cap. I).

Eppure solo una quarantina d'anni dopo, un grande giurista e scrittore politico come François Hotman, appena fuggito dalla Francia dopo la 'notte di San Bartolomeo', si esprimeva ben diversamente proprio in un capitolo della sua *Francogallia* dedicato ai *parlements*:

«Sub eadem Capevingiorum familia exortum est in Francogallia Regnum Rabularum Dominatur hoc tempore passim in Gallia genus hominum, qui iuridici a nonnullis, pragmatici ab aliis, itemque rabulae appellantur»⁴

Partiamo dal Parlamento francese, dunque, un'istituzione di origine medievale che compendia in sé funzioni diverse, circostanza tipica in Antico regime, per quanto a noi – oggi – appaia incongrua. In particolare i *Parlements* (ve n'erano tredici alla fine del Settecento, anche se di gran lunga il più importante era quello di Parigi) avevano competenze amministrative, giurisdizionali, e infine legislative, seppure in un senso particolare. Infatti, oltre a giudicare in ultima istanza (tipica prerogativa della sovranità, secondo la tradizione politica medievale), 'registravano' i provvedimenti del Re, rendendoli con ciò efficaci. Quest'ultima attribuzione ne aveva fatto col tempo uno straordinario contraltare del sovrano attraverso le 'rimostranze' che il Parlamento sollevava, tentativi – anche assai efficaci – di condizionare la politica del sovrano.

Non è chiaro se la prassi della registrazione sia stata istituita dai re per dare forza precettiva alle loro leggi, o se al contrario si sia via via rafforzata ad opera dei componenti del Parlamento in contrapposizione al monarca. Ancora nella *Francogallia*, François Hotman sostiene che in origine il sovrano francese volle togliere competenze in campo legislativo al Consiglio del re attribuendole a un consesso più ristretto e accomodante⁵. Fin dal

⁴ HOTMAN 1576, p. 232 (cap. XXI, *De Parliamentis iuridicialibus*); si cita cioè dalla terza edizione latina ([Genève], ex officina Iohannis Bertulphi [in realtà: Jean Durant], 1576), dove «Regnum Rabularium», potrebbe essere tradotto come regno degli azzeccarbugli, dei legulei ciarloni, che abbaiano. Ma nella prima edizione latina si parla solamente di «regnum iudiciale» ([Genève], ex officina Iacobi Stoerij, 1573, cap. XX, p. 161); anche in quella immediatamente successiva manca il riferimento ai «rabulae» (Cologne [in realtà: Lausanne], par Hierome Bertulphe [in realtà: Jean et François Lepreux], 1574, cap. XX, p. 143), così come nella contemporanea edizione francese si legge unicamente un riferimento al «Royaume de Plaiderie», cioè appunto al «regnum iudiciale» senza specificazioni ulteriori (sempre del 1574 e presso il medesimo stampatore, p. 197).

⁵ CAREY 1981, pp. 9-10.

'300 il re di Francia faceva inserire i propri atti normativi nei registri del parlamento per assicurarne la conservazione, la pubblicità e dunque la loro effettiva esecuzione; erano proprio i magistrati con competenze giurisdizionali, dunque, a svolgere una funzione di controllo e di verifica di questi atti al fine della loro registrazione⁶.

Era lo stesso sovrano a mettere in guardia dagli atti usciti dalla propria cancelleria, trattandosi spesso di decisioni assunte in risposta a precise sollecitazioni occasionali e senza una sufficiente cognizione di causa; vi era inoltre il rischio che fossero stati lesi diritti di terzi o che si trattasse di provvedimenti «ingiusti», «iniqui» o «incivili e irragionevoli». Dunque spettava ai giudici giudicare le leggi; le leggi dovevano essere riconosciute come tali, e potevano farlo solo i giudici; nella elaborazione normativa il «momento giudiziario», volto al «controllo di civiltà», era passaggio fondamentale e irrinunciabile⁷.

Queste le basi su cui poi si sarebbe attestata l'intera cultura giuridica di ambiente parlamentare per tutta l'Età moderna. In seguito, da una parte il potere monarchico avrebbe sempre tentato di accreditare la forza cogente dell'antico brocardo secondo cui «*Quidquid principi placuit, legis habet vigorem*», declinandolo poi in «*si veut le roi, si veut la loi*», e la teorizzazione di Jean Bodin si sarebbe mossa esattamente in questa direzione; dall'altra, in concreto, la possente struttura amministrativa sarebbe stata sempre più condizionata dai giuristi e dalla loro tecnica di settore, anche al di là della stretta amministrazione della giustizia. E la dialettica Re/Parlamento, il loro contrappeso reciproco, avrebbe generato un equilibrio istituzionale che in seguito consentì alla monarchia francese di non essere uno stato pienamente dispotico⁸.

Nel 1601 esce una nuova edizione aggiornata del *Code Henry* (anche *Code Henry IV*) – la cui prima del 1587 era stata opera del presidente del Parlamento di Parigi Barnabé Brisson. Stavolta era stata curata, su incarico di Enrico IV, da un altro magistrato, Louis Charondas Le Caron.

Poco prima Le Caron non aveva mancato di denunciare la decadenza dell'amministrazione della giustizia in Francia: leggi e *ordonnances* conce-

⁶ LEMAIRE 2010, p. 5.

⁷ RENOUX-ZAGAMÉ 2003, pp. 218-223.

⁸ PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 315-363; DI DONATO 2013.

pite per risollevarne le sorti non avevano fatto altro che aggravare la situazione. Gli stati più saldi erano quelli con poche leggi e pochi magistrati, mentre in Francia il sistema processuale era afflitto da una sorta di idropisia, innaturalmente gonfio di troppi operatori del diritto e troppe complessità normative. Col che Le Caron aveva auspicato un 'trattato' di leggi, francese, chiaro e breve, usando come modello le *Insitutiones* giustiniane, da intendere come *Pandectes du droit François*⁹.

Adesso era il Re a doversi assumere la responsabilità di tenere salda nelle proprie mani, oltre che lo scettro, la giustizia; per dare un modello, Le Caron ritornava al mito francese di sempre in questo campo, Luigi IX (o meglio, san Luigi)¹⁰.

Nel '600 – appunto in prospettiva accentratrice – Luigi XIV, secondo il proprio disegno assolutista, sarebbe riuscito a ridurre al silenzio il Parlamento di Parigi, che comunque tornò in auge nel '700, costituendo sempre una spina nel fianco del Re in carica, fino alla crisi definitiva del 1770-1771. Lo stesso 'esilio', in diverse fasi storiche, del Parlamento di Parigi aveva scandito i momenti di crisi con la Corona¹¹.

L'aperta rivolta dei parlamenti aveva indotto infatti il Cancelliere René-Nicolas-Charles-Augustin Mapeou a un 'colpo di Stato', con l'abolizione della venalità delle cariche, una riforma della magistratura e dei suoi compiti e lo smembramento delle competenze del *Parlement* di Parigi¹². La definitiva abolizione sarebbe giunta di lì a vent'anni, ma ormai nella fase rivoluzionaria, innescata, per non piccola parte, proprio anche dal conflitto durissimo tra Parlamento e Re.

Va poi detto che essere parlamentare a Parigi (a fine Settecento sono più di 160) era occasione di notevolissimi introiti finanziari, e come noto significava soprattutto essere parte di un gruppo sociale chiuso, la cui appartenenza era ereditaria, dopo la fase cinque-seicentesca della venalità; insomma significava essere parte della *noblesse de robe*.

Ma facciamo un passo indietro. Anche alla luce di quanto si è già detto circa la costruzione del modello assolutista in Francia – in particolare attra-

⁹ CHARONDAS LE CHARON 1600, *Avant-propos*.

¹⁰ CHARONDAS LE CHARON 1601, *Epistre au Roy*.

¹¹ DAUBRESSE - MORGAT-BONNET - STOREZ-BRANCOURT 2007.

¹² Su questa fase, nel complesso, ALATRI 1977, pp. 391-419.

verso il pensiero di Bodin – la seconda metà del '500 è una fase molto emblematica nello sviluppo del *Parlement de Paris*, 'corte sovrana' (sarà solo 'corte superiore' con Luigi XIV...) che sembra assumere, come è stato scritto, il ruolo di 'voce della ragione', in particolare nel tentativo di profilare correttamente il rapporto tra Re e 'leggi del Regno', e dunque in genere di limitare i contenuti del suo potere sovrano¹³.

Nella visione di Achille de Harlay, espressa a più riprese negli anni '80 del '500 come primo presidente del parlamento di Parigi, storicamente i Re francesi avevano voluto temperare il loro potere per dare realizzazione in concreto alla 'civiltà delle leggi', secondo una formula già usata da Michel de Montaigne¹⁴. E dunque quello del Parlamento poteva essere letto appunto come un 'controllo di civiltà'. Sempre i Re avevano voluto il Parlamento come origine dei loro editti, « come le acque prendono origine dall'Oceano, per essere poi pubblicati con decisione del Parlamento, e non in base a un potere assoluto ». E d'altronde, proprio « nell'osservanza delle forme consiste una parte della giustizia », un'osservanza continua ed evolutiva, che voleva appunto dire intervento legislativo costante poiché – si affermava – « la conservazione dello Stato dipende dalla manutenzione della giustizia, più che da qualsiasi altra cosa »¹⁵.

Infine rimaneva la effettiva attività giudiziaria del *Parlement*, e in particolare i suoi *arrêt de règlement*, provvedimenti giurisdizionali con cui esercitava però anche funzioni regolamentari. Si rendeva giustizia e al contempo si tentava di prevenire controversie future, partecipando con ciò alla attività di *police générale*¹⁶.

Qui si inserisce però una prassi che in parte derogava alle norme generali, e lo faceva in modo molto emblematico e scenografico: il *lit de justice*, un 'letto', appunto, 'per la giustizia', o meglio per la *legalità*.

La bizzarra espressione, utilizzata dall'inizio del XV secolo, dava forse eco alla leggenda del già ricordato Luigi IX, re tra il 1226 e il 1270 e fatto santo da Bonifacio VIII, protagonista di una forte spinta moralizzatrice anche nell'amministrazione della giustizia, e di cui si tramandava l'immagine

¹³ DAUBRESSE 2005.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 267 e sgg., e 503.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 502-504. Cfr. DI DONATO 2010.

¹⁶ PAYEN 1997 e PAYEN 1999.

che lo vedeva giudicare ai piedi di una quercia nel bosco di Vincennes, o appunto ai piedi del proprio letto.

E d'altronde nei primi decenni del '500 si faceva riferimento a un giudizio cui necessariamente partecipava il sovrano, perché condotto contro dei 'pari di Francia' accusati di lesa maestà (luglio 1527); oppure perché si trattava di discutere questioni di particolare rilievo, che coinvolgessero i principi giuridici su cui si fondava il regno (dicembre 1527). Il re non sedeva sul trono, come in passato, ma appunto su un 'letto' da cui si doveva tenere una certa distanza (la situazione richiedeva maggiore *privacy*). Un tappeto di velluto disseminato di fiori di giglio (il tradizionale 'seminato' su sfondo azzurro, simbolo dei re di Francia) sotto un sontuoso baldacchino drappeggiato d'oro¹⁷.

In seguito si sarebbe fatto riferimento ai cuscini che, in un angolo particolare del Parlamento di Parigi, dovevano accogliere le nobilissime terga del sovrano, accomodato per partecipare alla riunione dell'assemblea. Si trattava di una riunione straordinaria proprio per la presenza del sovrano. A quel punto non era però una *Séance royale* in cui si amministrava giustizia, ma piuttosto una circostanza in cui il re si presentava come legislatore¹⁸.

Un giaciglio morbido, che evocava chiaramente un accomodamento; se non era sonno, si trattava di un dolce assopimento. E i membri del Parlamento, rivolgendosi al Re ben accomodato, non potevano che dirsi « molto onorati di vedervi nel vostro letto di giustizia ». Ma col termine *lit de justice* si intendeva a questo punto una figura procedimentale, che violava l'ordinaria prassi legislativa. Il Re, con la sua presenza, forzava la registrazione dei propri provvedimenti normativi, e con la fine del '500 divenne esplicitamente il sistema per superare le resistenze di un Parlamento recalcitrante ai suoi voleri. Era la manifestazione plastica di uno spostamento di peso politico dal Parlamento al Re, uno dei marcatori netti dell'assolutismo moderno, e vi si ricorreva per materie di speciale rilievo 'costituzionale' e finanziario.

Certo, soprattutto nelle fasi di particolare attivismo legislativo, il Parlamento – nella sua opera di verifica – faceva fatica a tenere il passo del sovrano. Già nel 1581 – di fronte a una massiccia imposizione di editti – il primo presidente Christophe de Thou avrebbe sottolineato che la 'legge del Re' era espressione del suo 'potere assoluto', ma la « legge del Regno, che è ragione

¹⁷ Così in La Popelinière, *L'histoire de France*, citato da DAUBRESSE 2001, p. 582, e in varie illustrazioni coeve; ad esempio cfr. quella riportata in copertina di BROWN - FAMIGLIETTI 1994.

¹⁸ HANLEY 1983; BROWN - FAMIGLIETTI 1994; DAUBRESSE 2001.

ed equità» ne impediva la pubblicazione. Per Harlay, tra il 1583 e il 1586, e rivolgendosi a Enrico III, registrare gli editti attraverso la procedura del *lit de jusitice* – dunque senza attendere una formale registrazione, che però spesso veniva in effetti artatamente procrastinata, o rifiutata – diminuiva il rispetto delle leggi e il ruolo del Parlamento, la cui autorità andava preservata, proprio perché parte integrante della stessa autorità del sovrano. Il Parlamento, rievocando Sofocle, era paragonato all’Ulisse, che perorando con saggezza la sepoltura di Aiace, rifiutata dal risentito Agamennone, aveva ricordato quanto fosse opportuno rispettare comunque la legge degli dei¹⁹.

Il rischio era che la prassi del *lit de jusitice* violasse le fondamenta giuridico-istituzionali del regno, attraverso un atto deliberato del sovrano. Come già si è detto, le leggi dei re potevano dai re stessi essere arbitrariamente incise, essendo – come i re – mortali, ma le ‘leggi del regno’ non potevano essere né « cambiate, mutate, variate né alterate per nessun motivo »; nel 1586 Harlay ebbe a sostenere chiaramente che tra queste vi fossero anche quelle secondo cui una legge non è tale se non « portata in questo luogo, che è il concistorio del Re e del Regno, per essere deliberata, pubblicata e registrata »²⁰.

E considerando che il Parlamento – prosegue Harlay – costituisce il vertice della amministrazione della giustizia, e anzi ne rappresenta l’unità, che è parte integrante della indivisibilità della sovranità regia, l’autorità dei giudici va tutelata. I compiti di governo dei Re si possono sintetizzare in due parole, « iudicare et pugnare », cioè rendere giustizia ai sudditi e prendere le armi per difenderli. Per eseguire questo doppio compito vi sono leggi e ordinanze, ma per renderle efficaci vanno custodite e osservate. A tal scopo sono stati creati ufficiali e magistrati « che sono leggi che parlano », come le stesse leggi e ordinanze sono state chiamate « magistrati muti »²¹.

Ancora, l’autorità dei giudici/parlamentari « di giudicare sulla vita e sull’onore degli uomini » viene da Dio, che l’ha conferita ai re, i quali

« l’hanno non solamente trasmessa a noi, ma se ne sono interamente spogliati sul presupposto che noi si sia giudici esattamente come essi stessi lo sarebbero »²².

¹⁹ DAUBRESSE 2001, pp. 593 e 597; DAUBRESSE 2005, p. 287.

²⁰ DAUBRESSE 2005, pp. 288 e 502.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, p. 305.

E se – lungo la prima metà del '500 – uno degli *slogan* più rilanciati dalla cancelleria dell'imperatore Carlo V d'Asburgo era stata «*justicia y quietud*», per Carlo IX in Francia (ispirato da Michel de L'Hospital, nella seconda parte del secolo), lo è «*pietas et justicia*». Una comune coloritura mistica, un riferimento trascendente, proprio nel secolo della crisi dilaniante della cristianità, quando ha cioè avvio la fase della 'secolarizzazione'.

Va però detto che il potere di registrazione era, e sarebbe stato, uno straordinario strumento di potere nelle mani del Parlamento e dei suoi componenti; va inserito in quel generale meccanismo di antico regime per cui sono i giuristi, qui i magistrati, a determinare ciò che è diritto, attraverso il loro lavoro di interpretazione e giurisdizione. Lo spazio del sovrano deve essere limitato, e casomai volto a mantenere, secondo lo spirito del proprio popolo, la tradizione giuridica.

Lo stesso termine 'sovranità' (*souveraineté*, e anche *sovereignty*, ma meno usato posto che nella tradizione inglese il monarca ha ancor meno potere) indicava potere supremo e non potere assoluto, come invece si intenderà dopo la Rivoluzione del 1789²³. Di lì a poco vi sarà il caso, solo parzialmente, eccezionale di Luigi XIV.

Questa, dunque la storia del 'letto della giustizia'. Ma va infine ricordato come l'espressione *lit de justice* sia tutt'ora presente nel gergo costituzionale francese, e questo in particolare ad opera di un importante giuspubblicista transalpino, che fu anche membro del Consiglio Costituzionale, Georges Vedel (1910-2002).

Il termine sarebbe adatto ora per intendere un potere costituente del popolo francese, destinato ad esplicarsi, per reazione, quando il *Conseil constitutionnel* abbia dichiarato non costituzionale una data legge. Infatti, per superare questo sbarramento si può intervenire, oltre che con *referendum*, con una revisione costituzionale promossa dal Presidente della Repubblica e deliberata da apposita riunione del Parlamento francese. La determinata volontà di superare le delibere del *Conseil* anche a costo di modificare la costituzione stessa (la 'legge del regno' della tradizione francese), richiamerebbe appunto l'antica prassi del *lit de justice*. Infatti il controllo di costituzionalità del Consiglio non sarebbe in realtà nel merito, ma unicamente sulla procedura, indicando appunto – con la delibera di incostituzionalità –

²³ LEMAIRE 2010, p. 13 e sgg.; cfr. BEAUD 1998.

solo la necessità di intervenire nel caso specifico con revisione costituzionale e non con semplice legge ordinaria. Questa forzatura rispetto a una pronuncia del *Conseil*, sarebbe dunque un *lit de justice*, ed è stata attuata – ad esempio – in occasione della approvazione dei trattati di Schengen e Maastricht²⁴.

Continuità effettiva o semplice *continuismo*, cioè il perpetuarsi in Francia di una particolare prerogativa del sovrano (ora il ‘popolo sovrano’), oppure solo il gusto un po’ antiquario di dare un nome vecchio a cose necessariamente nuove, diverse dal passato? In realtà col *lit de justice* il sovrano francese non esercitava un potere costituente, non intendeva modificare la legge fondamentale, ma semplicemente interveniva per perfezionare l’*iter* di promulgazione di una legge ordinaria: e allora, nel rispetto che si deve alla storia come vettore sempre indirizzato ad un futuro diverso e mai come circolare riproposizione di se stessa, « la teoria di Vedel non è debitrice della storia, se non della sua forza evocatrice »²⁵.

BIBLIOGRAFIA

- ALATRI 1977 = P. ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del '700*, Roma 1977.
- BEAUD 1998 = O. BEAUD, *Souveraineté*, in *Dictionnaire de philosophie politique*, dir. P. RAYNAUD - S. RIALS, Paris 1998.
- BROWN - FAMIGLIETTI 1994 = E.A.R. BROWN - R.C. FAMIGLIETTI, *The Lit de Justice. Semantics, ceremonial and the Parlement of Paris 1300-1600*, Sigmaringen 1994.
- CAREY 1981 = J.A. CAREY, *Judicial reform in France before the Revolution of 1789*, Cambridge (Mass.) - London 1981.
- CHARONDAS LE CHARON 1600 = L. CHARONDAS LE CARON, *Responses du droit français*, Lyon, par Th. Soubron, 1600.
- CHARONDAS LE CHARON 1601 = L. CHARONDAS LE CARON, *Le Code du Roy Henry III [...] redigé en ordre par Bernabe Brisson [...] depuis augmenté des Edicts du Roy Henry III*, Paris, chez Iamet Mettayer, & Pierre l’Huillier, 1601.
- DAUBRESSE 2001 = S. DAUBRESSE, *Henry III au Parlement de Paris: contribution à l’histoire des lits de justice*, in *Bibliothèque de l’École des chartes*, tome 159 (2001), livraison 2, pp. 579-607.

²⁴ VEDEL 1992, p. 180.

²⁵ TROPER 2010, pp. 4-9.

- DAUBRESSE 2005 = S. DAUBRESSE, *Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589)*, Genève 2005.
- DAUBRESSE - MORGAT-BONNET - STOREZ-BRANCOURT 2007 = S. DAUBRESSE - M. MORGAT-BONNET - I. STOREZ-BRANCOURT, *Le Parlement en exil, ou Histoire politique et Judiciaire des translations du parlement de Paris (XV^e - XVIII^e siècle)*, Paris 2007.
- DESCARTES 2016 = R. DESCARTES, *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences*, Milano 2016⁴.
- DI DONATO 2010 = F. DI DONATO, *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società pre-rivoluzionarie*, in « Studi parlamentari e di politica costituzionale », 43 (2010), n. 170, pp. 35-128.
- DI DONATO 2013 = F. DI DONATO, *La trasparenza contro l'ostacolo. Il mutamento del concetto di « legge » nella Rivoluzione francese*, in « Lo Stato », I/1 (2013), pp. 179-211.
- HANLEY 1983 = S. HANLEY, *The Lit de justice of the kings of France. Constitutional ideology in legend, ritual and Discourse*, Pinceton - New Jersey 1983.
- HOTMAN 1576 = F. HOTMAN, *Francogallia*, terza edizione latina ([Genève], ex officina Iohannis Bertulphi [in realtà: Jean Durant], 1576.
- LEMAIRE 2010 = E. LEMAIRE, *Gran robe et liberté: la magistrature ancienne et les institutions libérales*, Paris 2010.
- MACHIAVELLI 1992 = N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, in ID., *Tutte le opere*, a cura di M. MARTELLI, Firenze 1992
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PAYEN 1997 = PH. PAYEN, *Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIII^e siècle: dimension et doctrine*, Paris 1997.
- PAYEN 1999 = PH. PAYEN, *La physiologie de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, Paris 1999.
- RENOUX-ZAGAMÉ 2003 = M. F. RENOUX-ZAGAMÉ, *Du droit de Dieux au droit de l'homme*, Paris 2003.
- TROPER 2010 = M. TROPER, *Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle*, in « Cahiers du Conseil constitutionnel », 28 (2010), (Dossier: *L'histoire du contrôle de constitutionnalité*).
- VEDEL 1992 = G. VEDEL, *Schengen et Maastricht (A propos de la décision no 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991)*, in « Revue française de droit administratif », 8/2 (1992).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

La storia del diritto dell'età moderna, e in specie la storia degli strumenti legislativi, ha come importanti fattori lo sviluppo dell'esperienza giurisprudenziale e l'evoluzione del pensiero politico-giuridico lungo il XVI secolo. Il Parlamento di Parigi (le sue prassi e le sue procedure) è da questo punto di vista un'istituzione di particolare importanza. Gli scontri tra il monarca e questa corte suprema furono frequenti, concludendosi spesso con la prassi del 'lit de justice', imposizione della volontà del re e di una particolare visione dell'autorità sovrana. In questa esperienza giuridico-istituzionale possono essere individuate le tracce dell'evoluzione della 'legalità' in Europa continentale.

Parole significative: legge, giustizia, sovranità, legalità, Parlamento di Parigi.

The early modern legal history, and especially the history of the law sources, has a necessary focus on the jurisprudential experience and on the legal (and political) culture of the 16th Century. The Parliament of Paris, and his practices and proceedings, is a fundamental institution of this framing. The clashes between monarch and court were frequent, and often terminated by imposing the 'lit de justice', that is the fulfillment of the king's will and of a particular vision of the royal authority. In this experience we can discover some traces of the 'legality' in his becoming in continental Europe.

Keywords: Law, Justice, Sovereignty, Legality, Parliament of Paris.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabauda (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , Le <i>societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

- Marco Pozza*, Viviano, *scriptor, notarius et iudex*: un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223) pag. 1093
- Maria Stella Rollandi*, Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Groppoli in Lunigiana (1727-1760) » 1111
- Antonella Rovere*, Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione » 1137
- Valentina Ruzzin*, *Inventarium conficere* tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII) » 1157
- Eleonora Salomone Gaggero*, *Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.* La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà » 1183
- Anna Maria Salone Gobat*, La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle » 1207
- Rodolfo Savelli*, Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del *Corpus iuris civilis* (1580-1587) » 1227
- Lorenzo Sinisi*, Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni » 1251
- Francesco Surdich*, Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin » 1277
- Caterina Tristano*, I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli » 1291
- Gian Maria Varanini*, Una riunione della *curia vassallorum* del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lessico 'comunale' » 1341
- Marco Vendittelli*, I *Capitula* del castello di Carpineto nel Lazio del 1310 » 1357
- Stefano Zamponi*, Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche » 1367
- Andrea Zanini*, Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento » 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)